

Allegato "B" al n. 24992 di Raccolta INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Costituzione - Denominazione pag. 4

Art. 2 Sede pag. 4

Art. 3 Durata pag. 5

TITOLO II

OGGETTO CONSORTILE - OPERATIVITA' - DIVISIONE TERRITORIALE

Art. 4 Oggetto consortile pag. 5

Art. 5 Divisione Territoriale pag. 8

TITOLO III

CONSORZIATI

Art. 6 Requisiti e numero dei consorziati pag. 9

Art. 7 Ammissione dei consorziati pag. 10

Art. 8 Obblighi dei consorziati pag. 11

Art. 9 Recesso dei consorziati pag. 12

Art. 10 Trasferimento di azienda pag. 13

Art. 11 Esclusione del consorzio pag. 14

Art. 12 Accrescimento e trasferimento delle quote pag. 15

TITOLO IV

PATRIMONIO - BILANCIO - AVANZI

Art. 13 Fondo consortile - Patrimonio netto pag. 15

Art. 14 Fondi Rischi pag. 17

Art. 15 Esercizio Consortile - Bilancio Di Esercizio pag. 17

Art. 16 Divieto di distribuzione degli avanzi pag. 18

	TITOLO V	
	ORGANI CONSORTILI	
	Art. 17 Organi del Consorzio	pag. 18
	Art. 18 Assemblee parziali	pag. 18
	Art. 19 Convocazione - Competenze	pag. 19
	Art. 20 Deleghe	pag. 20
	Art. 21 Assemblea Generale - Composizione	pag. 20
	Art. 22 Funzioni	pag. 21
	Art. 23 Convocazioni	pag. 22
	Art. 24 Validità delle deliberazioni di assemblea	
	ordinaria	pag. 23
	Art. 25 Organo Amministrativo	pag. 24
	Art. 26 Funzioni	pag. 24
	Art. 27 Adunanze e Deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione	pag. 25
	Artt. 28 Durata della Carica - Revoca	
	Sostituzione degli Amministratori	pag. 28
	Art. 29 Competenze e poteri dell'Organo	
	Amministrativo	pag. 30
	Art. 30 Compensi in favore degli Amministratori	pag. 32
	Art. 31 Rappresentanza del Consorzio	pag. 32
	TITOLO VI	
	PRESIDENTE - COMITATO ESECUTIVO	
	Art. 32 Funzioni del Presidente	pag. 33
	Art. 33 Comitato Esecutivo	pag. 34

	TITOLO VII	
	SEGRETARIO GENERALE	
	Art. 34 Nomina e compiti del Segretario Generale	pag. 36
	TITOLO VIII	
	CONTROLLO LEGALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Art. 35 Collegio Sindacale	pag. 37
	Art. 36 Adunanze e Deliberazioni del Collegio Sindacale	pag. 38
	Art. 37 Revisione Legale dei Conti	pag. 39
	TITOLO IX ENTI SOSTENITORI - PATRIMONIO NETTO	
	Art. 38 Enti Sostenitori	pag. 39
	Art. 39 Patrimonio Netto	pag. 39
	TITOLO X	
	BILANCIO-AVANZI DI GESTIONE	
	Art. 40 Bilancio e Avanzi di Gestione	pag. 40
	TITOLO XI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41 Scioglimento e Liquidazione	pag. 41
	TITOLO XII	
	REGOLAMENTO INTERNO-CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORO COMPETENTE	
	Art. 42 Regolamento Interno	pag. 42
	Art. 43 Foro Competente	pag. 42
	Art. 44 Norme di Rinvio	pag. 42
	Art. 45 Clausola Arbitrale	pag. 43
	Art. 46 Norme Applicabili	pag. 46

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1) - E' costituito, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2602 e ss. e 2612 e ss. del Codice Civile, un Consorzio denominato "Cofidi Sviluppo Imprese - Consorzio con attività esterna di Garanzia Collettiva Fidi tra le piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici, ivi compresi l'agricolo e l'artigianale" e può anche essere più brevemente denominato "Cofidi Sviluppo Imprese".

Il Consorzio risponde per le obbligazioni consortili con il proprio patrimonio.

ART. 2

SEDE

Il Consorzio ha sede in Potenza, all'indirizzo che risulta dalla dichiarazione depositata presso il competente Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni del Codice Civile.

L'organo Amministrativo del Consorzio ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque sedi secondarie, filiali, succursali ed agenzie in Italia e nell'ambito dei Paesi aderenti alla Comunità Europea.

In particolare, il Consorzio potrà istituire in ogni provin-

cia italiana una sede di rappresentanza ed operativa.

ART. 3

DURATA

La durata del Consorzio è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060.

La durata anzidetta potrà essere prorogata, anche prima della scadenza, o ridotta con delibera adottata dall'Assemblea Straordinaria dei consorziati, fatto salvo, in ipotesi di proroga, il diritto di recesso dei consorziati che non vi abbiano acconsentito.

TITOLO II

OGGETTO CONSORTILE - OPERATIVITA' - DIVISIONE TERRITORIALE

ART. 4

OGGETTO CONSORTILE

1) - Il Consorzio non ha fini di lucro ed è basato sul principio di mutualità ed è costituito per assistere le imprese consorziate nell'accesso al credito bancario e parabancario con particolare riguardo a quelle che, pur adempiendo regolarmente le proprie obbligazioni e avendo validi programmi aziendali, non dispongono di sufficienti garanzie patrimoniali ed ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali, in via esclusiva e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

2) - Più in particolare il Consorzio, attraverso l'utilizza-

	zione di risorse provenienti dai consorziati, dagli enti so-	
	stenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal	
	presente Statuto, presta in via mutualistica e imprenditoria-	
	le garanzie volte a favorire il finanziamento dei consorziati	
	da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel	
	settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi con-	
	nessi e strumentali a questa attività.	
	Nell'ambito di tale attività il Consorzio può, ad esempio:	
	1. negoziare i tassi di interesse più favorevoli ed in genere	
	le migliori condizioni per le operazioni di credito e finan-	
	ziamento con banche, consorzi ed enti finanziari, stipulando,	
	se del caso, appositi accordi;	
	2. offrire ogni specifica assistenza per il perfezionamento e	
	la gestione delle operazioni di credito e finanziamento e	
	sviluppare la cultura nel campo economico-finanziario attra-	
	verso seminari, convegni e altre attività di aggiornamento	
	professionale su tematiche finanziarie e creditizie;	
	3. concorrere alla costituzione e partecipare a fondi inter-	
	consortili di garanzia ed a enti, consorzi e organizzazioni	
	volti a coordinare o potenziare le attività dei Confidi;	
	4. partecipare ad iniziative, programmi, strumenti di garan-	
	zia a favore delle piccole e medie imprese, gestiti da isti-	
	tuzioni, enti e società italiani ed esteri, concludendo appo-	
	siti accordi e potendo essere destinatario di contro-garanzie	
	e di interventi di reintegro delle perdite;	

	5. fornire ogni altro servizio economico-finanziario.	
	3) - Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi il Consorzio può prestare garanzie personali e reali, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio ed utilizzare, in funzione di garanzia, depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori dei consorziati.	
	4) - Il Consorzio può partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi consortili paritetici e ad altre imprese purché non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto consortile.	
	5) - Il Consorzio potrà ricevere garanzie, controgaranzie e co-garanzie da Confidi di secondo grado, dal Fondo di garanzia inter-consortile, a cui sia, rispettivamente associato o aderente, e da ogni altro Fondo a tal fine costituito. Tra le operazioni di credito e finanziamento vanno intese anche quelle di leasing, factoring ed ogni altra operazione attraverso la quale vengono fornite in qualsiasi forma disponibilità finanziarie per lo svolgimento delle attività dei consorziati.	
	6) - Il Consorzio può svolgere attività di informazione, consulenza ed assistenza ai consorziati per il reperimento ed il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria dei consorziati; può predisporre ogni altro servizio utile per sviluppare la formazione e la preparazione profes-	

	sionale dei consorziati nel campo creditizio e finanziario	
	attraverso seminari, convegni, corsi di formazione ed ogni	
	altra attività di aggiornamento professionale;	
	7) - Sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni di banche e	
	di società che agiscono nel settore creditizio e finanziario	
	nonché obbligazioni e titoli dello Stato e dallo stesso ga-	
	rantiti.	
	8) - Partecipare a qualsiasi titolo ad associazioni, enti e/o	
	società impegnati nell'offerta di formazione professionale,	
	assistenza tecnica, finanziaria, assicurativa, legale,	
	amministrativa.	
	9) - Il Consorzio potrà, inoltre, previa iscrizione nell'e-	
	lenco speciale di cui all'art. 107 T.U..B., svolgere le altre	
	attività previste dal comma 32 dell'art. 13 del decreto legge	
	269/2003.	
	10) - Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e le opera-	
	zioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finan-	
	ziaria, compresa l'assunzione di partecipazioni, purché ac-	
	cessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi consor-	
	tili.	
	ART. 5	
	DIVISIONE TERRITORIALE	
	L'area operativa del Consorzio è suddivisa in territori cor-	
	rispondenti alle attuali Province allorquando nella stessa	
	risultino almeno cinquecento consorziati aderenti, fino al	

raggiungimento di tale numero minimo i consorziati saranno aggregati alla Provincia limitrofa. Superato il numero di mille consorziati nella stessa provincia si procederà alla suddivisione del territorio per aree limitrofe.

TITOLO III

CONSORZIATI

ART. 6

REQUISITI E NUMERO DEI CONSORZIATI

1. Possono essere ammesse come consorziati:

a) - le micro, le piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici, ivi compresi l' agricolo e l'artigianale.

Si considerano micro, piccole e medie le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro competente.

Al Consorzio possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei più elevati limiti dimensionali eventualmente indicati dall'Unione Europea ai fini degli interventi della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate;

b) - I professionisti iscritti in albi professionali, società tra professionisti ed associazioni professionali tra gli

stessi costituite, purché esercenti la professione nell'ambito di attività organizzata in forma di impresa.

2. Il numero dei consorziati è illimitato, ma le imprese consorziate di cui al comma 1), non possono essere meno di cinquanta.

ART.7

AMMISSIONE DEI CONSORZIATI

1. Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consorzio.

2. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 6. Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, degli accordi e delle convenzioni e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

3. Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione o, in caso di urgenza, il Presidente.

4. I consorziati sono tenuti a versare l'importo della quota di sottoscrizione del fondo consortile determinata dal Consiglio di Amministrazione in una somma non inferiore a Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ed una quota di iscrizione nella misura che verrà determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I consorziati non debbono avere in corso procedure di ammi-

nistrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento ed il loro titolare o i loro rappresentanti non devono aver subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici.

I consorziati hanno l'obbligo:

- a) di eseguire i conferimenti promessi;
- b) di osservare le disposizioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento interno, che deve dichiarare esplicitamente di conoscere per averne presa visione, nonché le deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi del Consorzio.

ART. 8

OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

1. Oltre ai versamenti iniziali previsti dall'articolo precedente, i consorziati assumono, altresì, gli obblighi previsti dal presente articolo.

2. I consorziati sono, in particolare, obbligati a:

- a) versare al Consorzio commissioni, una tantum e/o periodiche, corrispondere, altresì, un contributo annuo a copertura delle spese di esercizio, qualora il Consiglio di Amministrazione ne deliberi il versamento e nell'ammontare da questo annualmente determinato in relazione alle differenti tipologie di operazioni ed eventualmente alla loro durata;
- b) versare al Consorzio ristorni sulle operazioni assistite dalle garanzie collettive nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;

	c) versare contributi straordinari ai fondi rischi qualora	
	l'Assemblea ordinaria ne deliberi il versamento.	
	3. I consorziati sono, inoltre, tenuti a:	
	- trasmettere al Consorzio i dati e le notizie da questo ri-	
	chiesti e attinenti all'oggetto consortile e, in ogni caso,	
	quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle	
	piccole e medie imprese indicati nell'articolo 6, nonché i	
	bilanci annuali e la documentazione relativa ad operazioni	
	straordinarie inerenti l'impresa, quali, ad esempio, trasfe-	
	rimenti a titolo oneroso dell'azienda e/o di uno o più rami	
	di essa, donazioni, successioni, conferimenti, trasformazio-	
	ni, fusioni, scissioni, liquidazioni, cessazione dell'atti-	
	vità ovvero avvio e/o ammissione a procedure concorsuali;	
	- versare rimborsi spese, corrispettivi e contributi specifi-	
	ci per i servizi singolarmente effettuati dal Consorzio	
	nonché rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per loro	
	conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite su-	
	bite e imputabili ad essi consorziati;	
	- di concorrere, anche con versamenti a titolo definitivo,	
	alla costituzione e/o al mantenimento e/o all'aumento di fon-	
	di, riserve e/o altre poste di bilancio, finalizzate alla	
	preservazione e/o all'incremento del patrimonio del Consorzio	
	anche ai fini di Vigilanza, nelle misure e nelle forme stabi-	
	lite dall'Organo amministrativo.	
	ART. 9	

RECESSO DEI CONSORZIATI

1. Il consorziato può recedere dal Consorzio mediante dichiarazione di recesso, che deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o con altri mezzi, anche telematici, che consentano di avere prova del ricevimento almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio.

2. Il recesso ha effetto solo al momento della estinzione di ogni esposizione debitoria del recedente che sia garantita dal Consorzio e, comunque, non prima della data della chiusura dell'esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, della data di chiusura di quello successivo.

3. Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

ART. 10

TRASFERIMENTO DI AZIENDA

1. In caso di trasferimento dell'azienda di un consorziato, sia per atto tra vivi sia per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di Consorzio.

2. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, entro tre mesi dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.

3. I precedenti commi si applicano anche nel caso di fusione

o scissione nei confronti, rispettivamente, della società risultante dalla fusione o incorporante, ovvero di quella beneficiaria.

ART. 11

ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, l'eventuale esclusione dal Consorzio qualora il consorziato:

a) abbia perso anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio, salva l'ipotesi dell'articolo 6.

Il consorziato che non abbia informato tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della perdita anche di uno solo dei requisiti d'ammissione è responsabile per ogni danno che derivi al Consorzio e, in particolare, per i danni derivanti dalla presenza nella compagine consortile anche di imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali propri delle piccole e medie imprese;

b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;

c) non abbia provveduto al versamento di tutto o di parte delle quote di partecipazione e degli eventuali contributi annuali e delle altre somme dovute, a qualsiasi titolo, al Consorzio;

d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;

- e) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- f) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
- g) non possa più partecipare al conseguimento dell'oggetto consortile.

2. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro 30 (trenta) giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 9.

ART. 12

ACCRESCIMENTO E TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

1. Nei casi di recesso, esclusione o morte del consorziato la quota di partecipazione del consorziato uscente si accresce proporzionalmente a quelle degli altri; nessuna somma, a qualsiasi titolo, compresi espressamente eventuali contributi versati ai fondi rischi, è dovuta al consorziato uscente.

2. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, fermo restando il disposto del precedente Articolo 10.

TITOLO IV

PATRIMONIO - BILANCIO - AVANZI

ART. 13

FONDO CONSORTILE - PATRIMONIO NETTO

1. Il fondo consortile, di ammontare variabile ma non inferiore a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), è costituito:

a) dalle quote di partecipazione sottoscritte dai consorziati;

b) dagli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'assemblea dei consorziati ai fondi rischi o ad altre riserve di bilancio.

2. Nessun consorziato può avere una quota di partecipazione superiore al venti per cento del fondo consortile, né inferiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).

3. I fondi rischi, gli altri fondi e le riserve sono tutti indivisibili.

4. Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero).

In ogni caso almeno un quinto dell'ammontare minimo del patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, deve essere costituito da apporti dei consorziati o da avanzi di gestione.

5. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile, questo si riduce al di sotto dell'ammontare minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo ed il contemporaneo aumento del medesimo ad un importo non inferiore

re a detto minimo ovvero lo scioglimento del Consorzio.

6. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 4, l'Assemblea deve assumere gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale ammontare minimo, l'Assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile ovvero il versamento dei contributi straordinari previsti dall'articolo 8, comma 2, lett. c) in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; altrimenti deve deliberare lo scioglimento del Consorzio.

ART. 14

FONDO RISCHI

1. I fondi rischi sono destinati in via esclusiva alla copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dal Consorzio in forza delle convenzioni da questo stipulate.

2. Sono alimentati con gli avanzi di gestione ad essi destinati dall'assemblea dei consorziati e da contributi appositamente erogati da enti sostenitori, da altri enti pubblici od imprese consorziate.

ART. 15

ESERCIZIO CONSORTILE - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio d'esercizio del Consorzio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni e secondo quanto previsto dal successivo art. 40.

3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio è convocata entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 16

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI

1. E' vietata la distribuzione degli avanzi di gestione, di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai consorziati.

TITOLO V

ORGANI CONSORTILI

ART. 17

ORGANI DEL CONSORZIO

Gli organi del Consorzio sono:

a) le Assemblee parziali;

b) l'Assemblea Generale;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Comitato Esecutivo;

e) il Presidente;

f) Il Collegio Sindacale.

ART. 18

ASSEMBLEE PARZIALI

Le Assemblee parziali sono costituite dai consorziati residenti nell'area di cui all'Articolo 5, iscritti da almeno tre mesi nel libro dei consorziati e che non siano inadempienti nei confronti del Consorzio.

- Alle assemblee parziali si applicano le norme stabilite per l'Assemblea Generale in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente Vicario o dal Segretario Generale o, in mancanza, da altro soggetto eletto dall'assemblea stessa.

Le assemblee parziali eleggono i delegati alla assemblea generale.

La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità previste per la nomina degli amministratori.

Il numero dei delegati da eleggere è fissato in ragione di 1 (uno) a 30 (trenta), vale a dire per ogni trenta consorziati verrà eletto un delegato.

Il mandato ai delegati eletti per partecipare alla Assemblea generale è conferito senza alcuna limitazione. Il verbale di ogni singola assemblea parziale dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la trascrizione nel libro delle assemblee.

ART. 19

CONVOCAZIONE - COMPETENZE

Le assemblee parziali possono essere convocate in tempi diversi su delibera del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta richiesta da tanti consorziati che rappresentino 1/5 (un quinto) di quelli residenti nell'area e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea Generale.

In caso di variazione, in aumento, del numero dei consorziati verrà convocata apposita Assemblea per aggiornare il numero dei delegati; in caso di dimissioni, recesso od altro di un delegato l'assemblea provvederà alla sua sostituzione. Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza degli altri delegati.

I delegati durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

ART. 20

DELEGHE

I delegati alla Assemblea generale possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altro delegato della stessa area.

Ogni delegato ha diritto ad un solo voto e non può esercitare il voto per più di 5 (cinque) deleghe.

ART. 21

ASSEMBLEA GENERALE - COMPOSIZIONE

L'Assemblea Generale è costituita da delegati eletti dalle Assemblee parziali convocate in uno dei comuni della zona interessata.

ART. 22

FUNZIONI

Essa è competente,

in sede ordinaria, a :

a) formulare il programma dell'attività consortile deliberando l'adozione delle iniziative più opportune allo sviluppo del Consorzio;

b) approvare il bilancio di esercizio;

c) eleggere il Presidente fra coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore del Consorzio;

d) nominare il Consiglio di Amministrazione;

e) nominare i componenti del Collegio Sindacale e, tra questi, ne designa il Presidente;

f) determinare i compensi ed i rimborsi spese del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

g) determinare il compenso del Collegio Sindacale secondo le vigenti disposizioni di legge;

h) determinare annualmente l'entità di un fondo spese di rappresentanza a disposizione del Consiglio di Amministrazione;

i) deliberare il conferimento dell'incarico di certificazione di bilancio ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione ove ciò sia obbligatorio per legge;

l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza;

- in sede straordinaria a:

a) modificare lo statuto;

b) prorogare la durata;

c) sciogliere il consorzio e nominare il liquidatore.

ART. 23

CONVOCAZIONI

L'Assemblea Generale dei delegati è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno e ogni volta che ne sia fatta richiesta da tanti delegati che rappresentino 1/5 (un quinto) dei voti oppure dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata mediante affissione presso la sede legale di avviso da esporre almeno dieci giorni prima della data di convocazione, con l'indicazione della data, dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora di convocazione e, in alternativa tra loro,:

a) mediante lettera inviata ai delegati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in via alternativa tra i seguenti modi: posta ordinaria, telefax e/o mail;

b) mediante pubblicazione a mezzo stampa - da effettuarsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza su giornali aventi almeno tiratura regionale dell'avviso di convocazione.

L'Assemblea, in seconda convocazione, non può aver luogo nello stesso giorno indicato per la prima.

In caso di urgenza comprovata l'Assemblea può essere convoca-

ta a mezzo stampa ovvero radio-tele diffusione almeno tre giorni prima divulgandone la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente Vicario o dal Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, l'Assemblea nominerà il Presidente tra i delegati presenti.

ART. 24

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea generale dei delegati può validamente deliberare, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei delegati, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Essa è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

In caso di Assemblea ordinaria dei delegati, lo stesso Presidente deve farsi assistere dal Segretario Generale del Consorzio per la redazione del verbale.

Le votazioni dell'Assemblea Generale, per le nomine alle cariche consortili, possono avere luogo a scrutinio segreto ed in tal caso verrà formato il seggio elettorale.

Le votazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata di mano.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei delegati presenti. In caso di parità di voti la proposta messa in votazione si intende respinta. Per l'elezione alle cariche consortili, a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

ART. 25

ORGANO AMMINISTRATIVO

Ai fini del presente Statuto, per "Organo Amministrativo" si intende il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) il Presidente del Consorzio;
- b) il Vice Presidente Vicario;
- c) da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), secondo quanto determinato dall'Assemblea Generale al momento della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può cooptare persone del mondo economico di interesse del Consorzio fino ad un massimo di 2 (due) particolarmente rappresentativi;

- d) un rappresentante, se eletto, degli Enti sostenitori di cui al successivo art. 38.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Collegio Sindacale.

Articolo 26

FUNZIONI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di

cui all'articolo 2381 del Codice Civile, parte delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive al Comitato Esecutivo, avocare a sé operazioni rientranti nelle competenze delegate e revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo del Legale Rappresentante, può anche:

a) affidare a terzi, in tutto o in parte, gli adempimenti contabili, retributivi, contributivi, tributari, di sicurezza e igiene del lavoro, correlati alla tutela della "privacy" e, comunque, tutti quelli relativi a rapporti con soggetti cui il "Confidi" corrisponde redditi di lavoro dipendente o autonomo;

b) nominare procuratori speciali, fissandone le attribuzioni e le retribuzioni.

ART. 27

ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede del Consorzio o in altro luogo designato dal Presidente, purché nel territorio dello Stato, tutte le volte che lo ritiene necessario il Presidente e quando ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio Sindacale o dalla metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione in

	carica.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo	
	Presidente mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la	
	riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta	
	mediante avviso spedito a mezzo telegramma, telefax o posta	
	elettronica, almeno un giorno prima.	
	Ricorrendosi al telefax, alla posta elettronica o ad altro	
	mezzo idoneo allo scopo, l'avviso dovrà essere spedito al numero	
	di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico	
	recapito, espressamente comunicati al Confidi dai Consiglieri di	
	Amministrazione e dai Sindaci Effettivi all'atto della loro	
	nomina.	
	I Consiglieri di Amministrazione ed i componenti del Collegio	
	Sindacale hanno l'onere di informare tempestivamente il Confidi	
	di ogni variazione del proprio domicilio, del numero di telefax,	
	dell'indirizzo di posta elettronica o dello specifico recapito, in	
	mancanza, ogni comunicazione si intenderà regolarmente	
	effettuata e, quindi, pienamente efficace, se indirizzata all'	
	ultimo recapito indicato.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue delibere	
	razioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando	

intervengano tutti i Consiglieri di Amministrazione ed i Sindaci Effettivi in carica e nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica e delibera con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione presenti, senza tenere conto degli astenuti. In ipotesi di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o di chi lo sostituisce.

Il voto non può essere espresso per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente.

In ipotesi di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni consiliari saranno presiedute dal Vice Presidente Vicario, oppure dal più anziano di età tra i Consiglieri di Amministrazione presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video-collegati, a condizione che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;

b) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire a-

	deguatamente gli eventi e gli interventi consiliari;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti posti all'ordine del giorno e di visionare, ricevere	
	e/o trasmettere documenti.	
	Della sussistenza e del rispetto delle condizioni di cui al	
	precedente comma deve essere dato atto nell'ambito dei rela-	
	tivi verbali e la riunione si considera tenuta nel luogo	
	in cui si trovano il Presidente ed il Segretario verbalizzan-	
	te.	
	A cura del Consiglio di Amministrazione è tenuto il Libro	
	delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione su cui vengono trascritti senza ritardo i verbali	
	delle riunioni sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.	
	ART. 28	
	DURATA DELLA CARICA - REVOCA - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRA-	
	TORI	
	Non possono essere nominati amministratori e, se nominati,	
	decadono dall'ufficio:	
	a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'arti-	
	colo 2382 del Codice Civile;	
	b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di profes-	
	sionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi	
	dell'art. 26 del D. Lgs n° 385 del 1° settembre 1993.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggi-	

bili.

Gli amministratori:

a) devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza;

b) vengono scelti preferibilmente, ma non necessariamente, fra i consorziati, fra i soggetti designati dai "Sostenitori" e fra gli esperti nel settore dei finanziamenti e del credito in genere;

c) scadono alla data dell'Assemblea dei consorziati convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

e) sono revocabili in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea Generale. Gli Amministratori, così nominati, restano in carica fino alla prossima Assemblea, che provvede alla nomina dei membri mancanti. I consiglieri di nomina assembleare che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive decadono automaticamente dall'incarico.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare

l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 29

COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti correlati al perseguimento delle finalità del Confidi ed al conseguimento dell'oggetto consortile nonché di tutte le operazioni ad essi relative, eccezion fatta per quelli riservati dalla Legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea Generale.

Competono, tra l'altro ed a titolo meramente esemplificativo, all'Organo Amministrativo:

- a) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei consorziati,
- b) deliberare e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi con le banche e con le società ed enti;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati, salva la competenza del Presidente per l'ammissione dei soggetti indicati nell'articolo 6;
- d) deliberare sull'esclusione dei consorziati;
- e) deliberare l'ammontare della quota di partecipazione al fondo consortile dei nuovi consorziati entro i limiti indicati nell'articolo 7;
- f) fissare l'ammontare dei ristorni, dei contributi ai fondi rischi e annuali, qualora ne deliberi il versamento, e dei rimborsi e corrispettivi, entro i limiti massimi eventualmente indicati dal presente statuto;

	g) effettuare ogni operazione di natura finanziaria o immobiliare, anche con enti non bancari, al fine della migliore gestione e dell'incremento delle somme costituenti i fondi consortili, nel rispetto, per quanto attiene ai fondi rischi, di quanto previsto dalle convenzioni previste.	
	h) redigere il progetto del bilancio di esercizio corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio successivo;	
	i) decidere insindacabilmente in merito alla concessione e alla revoca delle garanzie consortili sulle pratiche sottoposte al suo esame;	
	j) nominare i componenti del Comitato esecutivo, nei limiti ed ai sensi del successivo articolo 33;	
	k) nominare e revocare il Segretario Generale del Consorzio, di cui all'articolo 34;	
	l) proporre all'Assemblea le modifiche allo statuto ed il testo iniziale e le modifiche del regolamento interno;	
	m) deliberare ogni altro atto di amministrazione che non sia di competenza di altri organi del Consorzio.	
	Al Consiglio di Amministrazione è anche demandato il potere di far concorrere alla costituzione o di far partecipare il Consorzio, qualora lo ritenga opportuno, a fondi interconsortili e a enti, società ed organizzazioni anche commerciali volti a coordinare o potenziare le attività dei Confidi, o ai	

programmi, alle iniziative e agli strumenti previsti dall'articolo 4.

ART. 30

COMPENSI IN FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed, eventualmente, un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione degli anzidetti Organi, nella misura stabilita dall'Assemblea al momento della loro nomina o con successiva deliberazione.

Le remunerazioni degli amministratori investiti delle cariche di Presidente, Vice Presidente Vicario, cui siano state attribuite specifiche deleghe operative, sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea può determinare, al momento della loro nomina, un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, demandando al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione ai singoli componenti dell'emolumento di rispettiva spettanza, in relazione al tipo di attività svolta ed all'impegno che essa richiede.

ART. 31

RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO

La rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giu-

dizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione
o, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presiden-
te Vicario o in loro assenza od impedimento al Vice Presiden-
te.

TITOLO VI

PRESIDENTE - COMITATO ESECUTIVO

ART. 32

FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) convoca e presiede le assemblee dei consorziati ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) esercita, assistito dal Segretario Generale, la gestione ordinaria del Consorzio e provvede alla esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea generale e dal Consiglio di Amministrazione;
- d) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Amministrazione, riferendo per la ratifica allo stesso nella prima riunione successiva;
- e) può compiere nell'esclusivo interesse del Consorzio, tutti gli atti che non siano demandati dallo statuto agli altri Organi consortili;
- f) nomina un Vice Presidente Vicario;
- g) sentito il parere del Consiglio di Amministrazione nomina il comitato esecutivo;

	h) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Segretario Generale;	
	i) in caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente Vicario.	
	Il Presidente può investire il Segretario Generale di poteri e deleghe.	
	La rappresentanza processuale, attiva e passiva, include la facoltà di:	
	a) promuovere azioni ed istanze amministrative e giudiziarie per ogni grado di giurisdizione e resistere alle azioni promosse da terzi;	
	b) stipulare compromessi e clausole compromissorie;	
	c) promuovere arbitrati rituali ed irrituali nei casi non vietati dalla Legge e resistere agli arbitrati promossi da terzi;	
	d) nominare Avvocati e Procuratori alle liti;	
	e) stipulare transazioni e conciliare le liti insorte.	
	ART. 33	
	COMITATO ESECUTIVO	
	Il Comitato Esecutivo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.	
	Oltre al Segretario Generale, quale componente di diritto, è composto da:	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente Vicario.	

Il Presidente del Consiglio assume la presidenza del Comitato

Esecutivo ed in sua assenza il solo Vice Presidente Vicario.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qual

volta sia necessario per l'esercizio delle funzioni del Comi-

tato stesso. La convocazione è fatta mediante lettera o fax

contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora

della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da

spedire almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in

caso di urgenza, un giorno prima. Il Consiglio di Amministra-

zione, all'atto della nomina, delibera le attività delegate

al Comitato Esecutivo; tali deleghe possono mutare nel corso

della durata in carica del Comitato. Il Comitato ha la stessa

durata in carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha

nominato e può essere riconfermato.

Delle riunioni del comitato deve redigersi verbale che è sot-

toscritto dal Presidente del Comitato e dal Segretario. Le

deliberazioni del Comitato sono validamente assunte qualora

sia constatata la presenza della maggioranza dei suoi compo-

menti e con il voto favorevole della maggioranza dei presen-

ti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli at-

ti del Comitato Esecutivo hanno carattere riservato e, per-

tanto, non devono essere divulgati.

Il Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 c.c. -

quinto comma, riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al

Collegio Sindacale.

TITOLO VII

SEGRETARIO GENERALE

ART. 34

NOMINA E COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e risponde al Presidente per gli atti compiuti nell'espletamento del suo incarico.

Il Segretario Generale è capo del personale e propone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione o il licenziamento dello stesso.

In particolare, il Segretario Generale:

a) dirige ed organizza l'attività del Consorzio, l'assistenza e l'informazione di cui necessitano i consorziati e gli enti associati;

b) cura che sia data regolare esecuzione ai deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

c) segue, di concerto con il Presidente, il rapporto con le forze sociali, economiche e politiche;

d) in collaborazione con il Presidente cura ed organizza gli strumenti di promozione del Consorzio.

e) nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale ha il compito di formulare proposte, può chiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione e partecipa alle riunioni con voto consultivo;

f) il Segretario Generale è componente di diritto del Comitato Esecutivo;

g) in caso di assenza del Presidente, del Vice Presidente Vicario, il Segretario Generale presiede le assemblee parziali.

In caso di impedimento permanente, morte e/o dimissioni del Segretario Generale in carica, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del successore.

TITOLO VIII

CONTROLLO LEGALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 35

COLLEGIO SINDACALE

Organo di controllo del consorzio è un Collegio Sindacale il quale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento.

L'Assemblea:

a) elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza;

b) ne nomina il Presidente;

c) determina la retribuzione annuale dei Sindaci Effettivi per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco Effettivo, subentrano i Supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano.

I componenti del Collegio Sindacale scadono alla data dell'Assemblea dei consorziati convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ART. 36

ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci Effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale che viene trascritto nel Libro delle riunioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i

motivi del proprio dissenso.

Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decade dall'incarico.

I Sindaci sono invitati ad assistere alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

ART. 37

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La Revisione Legale dei Conti deve essere esercitata dal Collegio Sindacale .

TITOLO IX

ENTI SOSTENITORI - PATRIMONIO NETTO

ART. 38

ENTI SOSTENITORI

Gli Enti pubblici e Privati che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento dello scopo consortile possono sostenere l'attività del Consorzio attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati e non fruiscono delle attività del Consorzio.

In rappresentanza di tutti gli Enti sostenitori può essere eletto un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.

ART. 39

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto è così costituito:

a) dal fondo consortile, variabile ed illimitato;

b) dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale, formate con gli utili di gestione;

c) dagli utili d'esercizio portati a nuovo;

d) da ogni altra riserva costituita per obbligo di legge, del presente statuto o dei regolamenti;

e) dai fondi rischi indisponibili.

TITOLO X

BILANCIO - AVANZI DI GESTIONE

ART. 40

BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

Gli esercizi consortili si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio consortile, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio adottando i criteri di oculata diligenza e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Poiché il Confidi non ha scopo di lucro ed è ispirato ai principi della mutualità consortile, gli avanzi di gestione e le riserve comunque costituite non possono essere ripartiti tra i consorziati neppure in caso di scioglimento, determinato da qualsivoglia motivo, ragione o causa.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 41

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Il Confidi si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 del Codice Civile, in quanto applicabili, e dall'articolo 13 della "Legge Confidi".

L'Assemblea dei consorziati con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto:

a) determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, anche mediante rinvio, in quanto compatibili, alle regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

b) nomina i liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza del "Confidi" e ne determina il compenso;

c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) fissa eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

L'eventuale avanzo sarà devoluto:

1) a favore di enti che perseguono finalità e scopi mutualistici affini a quelli del Confidi;

2) a favore del fondo di garanzia interconsortile al quale il Confidi aderisca o, in mancanza, ai fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28 dell'articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326. Inoltre, ai sensi del comma 43 della legge 326/2003, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi

mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29 della predetta legge.

TITOLO XII

REGOLAMENTO INTERNO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORO COMPE-

TENTE

ART. 42

REGOLAMENTO INTERNO

Il Consiglio di Amministrazione redige, modifica ed aggiorna di volta in volta il Regolamento Interno, con l'espressa riserva che esso non dovrà disattendere, neppure in parte, le previsioni statutarie. Il regolamento non può incidere sui diritti/doveri dei consorziati o degli organi del consorzio ma solo disciplinare procedure e modalità di funzionamento interno del Confidi.

ART. 43

FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia dovesse insorgere sarà competente in via esclusiva l'Autorità giudiziaria del Foro di Potenza.

ART. 44

NORME DI RINVIO

Tutti i richiami effettuati nel presente Statuto consortile al Libro dei consorziati, si riferiscono al Libro dei consorziati istituito volontariamente dall'Assemblea del consorzio che, fatta eccezione degli effetti inter partes di eventuali

trasferimenti di partecipazioni consortili, nel rispetto di quanto disciplinato da eventuali norme inderogabili e del fatto che soltanto dal deposito dell'atto di trasferimento nel competente Registro delle Imprese tale eventuale trasferimento ha effetto verso il consorzio, i terzi e gli aventi causa, contenga gli stessi dati o ulteriori dati rispetto a quanto deve essere iscritto per legge nel Registro delle Imprese con riguardo agli effetti del trasferimento delle partecipazioni nei confronti del consorzio e, più in generale, con riguardo alla legittimazione del consorziato all'esercizio dei diritti consortili, precisandosi che detta pattuizione non si estende alla disciplina delle fattispecie prescritte dagli articoli 2470 comma 1 e 2471 comma 1 del Codice Civile che rimangono regolamentate esclusivamente dalla legge in vigore.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato o previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali pro-tempore vigenti in materia di Confidi e di consorzi e, ove necessario, di società per azioni.

ART. 45

CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui alla presente clausola, salvo che la legge preve-

	da l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra consorziati, ovvero	
	tra i consorziati e il Consorzio, che abbiano ad oggetto di-	
	ritti disponibili relativi al rapporto consortile, ivi com-	
	prese quelle relative all'esclusione del consorziato o al suo	
	recesso;	
	b) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o	
	sindaci ovvero insorte nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale è vincolante per il Consorzio e per	
	tutti i consorziati, inclusi coloro la cui qualità di consor-	
	ziato è oggetto della controversia. La sua accettazione e-	
	spressa è condizione di proponibilità della domanda di ade-	
	sione al Consorzio da parte dei nuovi consorziati. L'accetta-	
	zione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o	
	liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clau-	
	sola arbitrale la quale è vincolante per costoro.	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	20.000,00 (ventimila virgola zero zero).	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri	
	di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civi-	
	le;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra soggetti estranei al Consorzio e	

sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede del Consorzio. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra consorziati è comunicata al Consorzio, è accessibile ai consorziati ed è depositata presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto. I consorziati possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità.

Il lodo è sempre impugnabile e le statuizioni del lodo sono vincolanti per il Consorzio.

Non possono essere deferite agli arbitri le controversie che abbiano come oggetto interessi generali del Consorzio, o che riguardino la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei consorziati o dei terzi, come quelle relative allo scioglimento del Consorzio, alla nomina degli amministratori ed all'approvazione del bilancio.

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 5/03, quando gli arbitri, al fine di decidere la controversia loro deferita, vengano a conoscenza di questioni non compromettibili, ovvero quando l'oggetto dell'arbitrato sia costituito dalla validità delle delibere assembleari, sono tenuti a decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829, secondo comma, del Codice di procedura civile.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto

	termine per non più di una sola volta nei casi di interventi	
	di terzi o di altri consorziati di cui all'art. 35, comma 2,	
	del D.Lgs n. 5/03, ovvero nel caso in cui sia necessario di-	
	sporre una Consulenza tecnica d'ufficio o in ogni altro caso	
	in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddit-	
	torio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni forma-	
	lità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Ar-	
	bitri fissano, al momento della costituzione, le regole pro-	
	cedurali cui attenersi e le comunicano alle parti. Essi, in	
	ogni caso, devono fissare almeno una prima udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	La mancata esecuzione della decisione definitiva della con-	
	troversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di e-	
	sclusione del consorziato, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti del Consorzio o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-	
	vità consortile.	
	ART. 46	
	NORME APPLICABILI	
	Ove non diversamente stabilito dal presente statuto si appli-	
	cano le norme di legge di cui al titolo VI, capo I, sezione I	
	del codice civile e all'art. 13 del d.l. 30/9/2003, n. 269,	

convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003, n. 326.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta in origine ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.;